

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

N. 202-1/2024 p.u.

Liquidazione controllata n° 118/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| dott. Gianluigi Canali      | presidente |
| dott. Stefano Franchioni    | giudice    |
| dott. Alessandro Pernigotto | giudice    |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

**da**

LUCA GATTI, con l'avv. GIOVANNI TOFFALI

--o0o--

Il tribunale,

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato in fatto che:



- LUCA GATTI ha chiesto, in via principale, di essere ammesso alla procedura di concordato minore e, in via subordinata, di essere ammesso alla procedura di liquidazione controllata;
- Il tribunale con decreto del 30.4.2024 ha ammesso Luca Gatti alla procedura di concordato;
- Il gestore della crisi, con atto del 20.6.2024, ha comunicato che i creditori non hanno approvato il concordato ed ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

La procedura avrà durata minima di tre anni come stabilito da Corte Cost. n. 6/24.

**P.Q.M.**

Il tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) Revoca l'ammissione alla procedura di concordato minore di Luca Gatti e DICHIARA aperta la liquidazione controllata di LUCA GATTI (c.f. GTTLCU94P24B157Q ), residente in Corte Franca per la durata minima di tre anni (salvo che ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII).
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Gianluigi Canali;
- 3) NOMINA liquidatore l'avv. Giovanni Toffali, già nominato O.C.C.;
- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;



